



FIT
Federazione
Italiana
Tabaccai

00153 Roma
Via Leopoldo Serra, 32
Tel. 06 585 501
Fax 06 589 98 78

Spett.le
Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli
Piazza Mastai, 12
00153 ROMA
c.a. Direttore Dr. Marcello Minenna
adm.openhearing@adm.gov.it

Roma, 12/05/2021

Protocollo n.: 2215

Oggetto: Osservazioni relative al D.M. 12 febbraio 2021, n. 51 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo".

Egregio Direttore,

facciamo seguito al nostro intervento all'interno dell'Open Hearing tenutosi il 30 aprile u.s. e riportiamo alcune osservazioni.

Con riferimento all'articolo 2, comma 4-ter del novellato D.M. 38/2013 che introduce la previsione inerente l'obbligo a carico del richiedente l'assegnazione di una rivendita ordinaria di nuova istituzione di presentare la dichiarazione sull'insussistenza di violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'erario o verso l'agente della riscossione, si rappresenta quanto segue.

Il richiamo all'articolo 80, comma 4, del d.lgs. 50, induce a qualificare letteralmente come rilevanti ai fini di cui sopra- e quindi da riportare nella suddetta dichiarazione- esclusivamente quelle "pendenze fiscali" di importo superiore a 5000 euro, accertate mediante provvedimenti amministrativi ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione o con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.

Rimarrebbero conseguentemente escluse e come tali non devono essere dichiarate:

- tutte le pendenze i cui rispettivi importi risultino inferiori a 5000 euro;
- tutte le pendenze, anche di importo superiore a 5000 euro, non definitivamente accertate (termini di impugnazione non ancora decorsi) ovvero non risultanti da sentenze passate in giudicato (ricorsi pendenti ovvero sentenze non definitive);
- tutte le pendenze di importo superiore o inferiore a 5000 euro, per le quali l'interessato abbia pagato o si sia impegnato in modo vincolante al pagamento prima della presentazione della domanda (esistenza di un piano di rateizzazione formalmente accolto dall'Amministrazione creditrice).

Sul punto chiediamo che siano forniti i riscontri del caso.

./.

c/c postale n. 342014
E-mail: fit@tabaccai.it
Sito Internet: <http://www.tabaccai.it>

Partita IVA: 00992981001
Codice Fiscale: 01402630584

Sempre sul medesimo tema si pone inoltre la necessità di fornire indicazioni specifiche in ordine agli strumenti utilizzabili dal diretto interessato per acquisire “agevolmente” le informazioni da dichiarare. Considerata l’insussistenza di una banca dati omnicomprensiva consultabile dall’interessato per una verifica preventiva, si ritiene necessario che venga fornita un’indicazione esplicita delle tipologie rilevanti di “violazioni fiscali e situazioni di morosità” e, conseguentemente, di quali siano le banche dati consultabili per la verifica della relativa sussistenza.

Infine, si fa presente che da informazioni pervenute dai nostri associati, emergerebbe che alcuni Uffici territoriali dell’Agenzia richiedano la medesima autocertificazione in parola anche nell’ipotesi del rinnovo della concessione. Tale estensione, evidentemente non prevista nel novellato DM 38/2013, non risulterebbe sostenuta da un’esplicita previsione. Chiediamo che anche tale aspetto possa essere chiarito.

Con riferimento all’articolo 4 e, in particolare, alle modifiche apportate al comma 2, lettera g) e al punto 6 del medesimo comma, nonché a quanto introdotto mediante il comma 2-bis, si evidenzia che lo stesso appare pienamente in linea con quanto rilevato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4208/2018 nonché conforme al parere n. 01374/2020, reso in sede consultiva dal medesimo Consiglio di Stato.

La sentenza richiamata, infatti, aveva annullato, vista la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza in merito alla disciplina delle distanze e dei requisiti di redditività per fattispecie differenziate, l’articolo 4, co.2 lett. g) del decreto nella parte in cui richiamava il precedente articolo 2.

Il parere consultivo reso sullo schema di decreto aveva evidenziato una dubbia compatibilità della predetta disposizione con il divieto, posto dall’articolo 14 della direttiva servizi laddove (n. 5) vieta agli stati membri di subordinare l’accesso all’applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio dell’autorizzazione alla prova dell’esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell’attività o alla valutazione dell’adeguatezza dell’attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall’autorità competente.

Conseguentemente, considerate le coordinate rinvenibili nella sentenza in precedenza richiamata nonché il monito espresso dal parere reso in sede consultiva, l’articolo in parola ha subito una coerente modificazione prevedendo una diversa individuazione delle distanze, differenziate rispetto a quelle previste per l’istituzione delle rivendite ordinarie, e disponendo una deroga all’applicazione del parametro di popolazione, nel caso la rivendita più vicina al luogo proposto per l’istituzione della privativa speciale sia localizzata ad una distanza compresa tra i 1500 metri e i 2500 a seconda della consistenza abitativa del comune di riferimento.

Contestualmente è stata espunta ogni attinenza alla necessità di equilibrio tra domanda e offerta, integrata con un riferimento specifico alla sussistenza dell’esigenza di servizio.

Conclusivamente, si evidenzia come la disposizione in esame risulti pienamente conforme.



Con riferimento all'articolo 6 del Decreto, si evidenzia come lo stesso sia in linea con quanto previsto dall'articolo 53 del D.P.R. n. 1074/1958, a mente del quale all'interno delle stazioni di servizio automobilistico è prevista l'istituzione di rivendite speciali, nonché rispettoso della prescrizione contenuta nell'articolo 28, comma 8, lettera b) del D.L. 98/2011 e s.m.i.

Di conseguenza, l'apportata modifica, con la finalità di scongiurare l'insorgere di dubbi interpretativi in ordine alla tipologia di punti vendita tabacchi istituiti, ha definitivamente chiarito come all'interno di tali particolari contesti (rectius "*impianti di distribuzione carburanti*") possano essere esclusivamente istituiti rivendite speciali o patentini.

Inoltre, l'introduzione della deroga prevista dal comma 2 bis, secondo cui unicamente per gli impianti localizzati nelle aree di servizio autostradali non trovano applicazione i parametri di cui all'articolo 2, è stata motivata in relazione alla particolare caratteristica di tali siti e, oltre a non avere conseguenze in ordine alla capillare e razionale dislocazione dei punti vendita sul territorio, rispetto alle esigenze di temperamento con l'interesse primario della salute pubblica previste dalla normativa primaria, assolve alle esigenze di servizio della specifica tipologia di utenza che fruisce della rete autostradale.

Pertanto, anche tale articolo appare rispondente e conforme.

Ringraziamo per l'attenzione e porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Stefano Bartoli)

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Giovanni Riso)